

Allegato "A" al n. 8.432 di raccolta

STATUTO

Art. 1 Denominazione

È costituita l'associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata:

"ARTECINEMA ASSOCIAZIONE CULTURALE E.T.S."

L'associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE o ETS. L'utilizzo dell'acronimo "ETS" acquisterà efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

L'associazione, anche ai fini fiscali, assume la qualifica di Ente del Terzo settore in conformità al D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Napoli, attualmente alla Via Riviera di Chiaia, 215.

La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo da comunicarsi agli associati a mezzo di specifica comunicazione. Il mutamento della sede potrà essere comunicato anche a mezzo della stampa cittadina.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà operare anche in ambito nazionale e/o internazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere tacitamente prorogata di anno in anno in assenza di diversa determinazione della maggioranza degli associati.

Art. 4 Natura dell'associazione

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

Art. 5 Finalità e oggetto sociale dell'associazione

L'Associazione ha per obiettivo esclusivo il perseguimento

senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (D.lgs. n. 117 del 03/07/2017) *lett. d), f), g) ed i)*; in breve essa promuove la diffusione dell'arte e della cultura in generale.

Le attività dell'associazione si concentrano principalmente sulla promozione e diffusione dell'arte e della cultura, con particolare attenzione al cinema documentario, all'arte contemporanea, all'architettura e alla fotografia, anche attraverso l'organizzazione di rassegne e festival, con incentivazione dell'educazione culturale e artistica per studenti di ogni ordine e grado, nonché il supporto alla formazione universitaria e post-universitaria.

L'Associazione opera anche in contesti rieducativi destinati ai detenuti come gli istituti penitenziari per adulti e per minori.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel presente articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.

L'Associazione può promuovere e partecipare a reti con altre organizzazioni con oggetti simili e strategici. Tali collaborazioni devono essere strettamente conformi agli obiettivi dell'associazione e supervisionate da un'apposita strategia direttiva per garantire il miglior utilizzo delle risorse.

Art. 6 Attività dell'associazione

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, esercitare le seguenti attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative e nell'ambito delle attività di interesse generale:

- incontri di promozione dell'arte contemporanea e in genere dell'arte e di attività culturali;
- eventi, convegni e seminari, manifestazioni e laboratori culturali e ricreativi;
- ricerca in materia di arte;
- pubblicazioni di varia natura;
- di promozione di visite guidate e di studio, mostre, rassegne ed esposizioni;

- intrattenere rapporti e scambi culturali con associazioni similari italiane e straniere, con musei, gallerie e biblioteche, Università e Istituti di cultura;

- organizzazione di attività culturali nel campo del cinema e dell'audiovisivo come festival del cinema d'arte.

L'Associazione può svolgere altresì attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 7 Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (persone fisiche o giuridiche - senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione o età) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è tassativamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea e negli organismi di cui fa parte.

L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

La quota sociale è annuale ed intrasmissibile e non rimborsabile. Il numero dei soci è illimitato.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di

rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 Ammissione e perdita della qualifica di socio

L'aspirante socio che presenta domanda di adesione e corrisponde la quota associativa annuale diventa socio dell'associazione a decorrere dal momento della presentazione della domanda.

La qualità di socio si acquista per deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'aspirante, il quale dovrà espressamente dichiarare di accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota annuale;
- decesso.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali e/o morali all'immagine dell'Associazione o per altri gravi motivi.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 9 Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed essere informati sui programmi generali della stessa;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto;
- rispettare le decisioni della maggioranza degli associati;
- corrispondere le quote associative annuali;
- tenere un comportamento, verso gli altri aderenti dell'Associazione basato sulla correttezza, buona fede e onestà, nel rispetto del presente Statuto.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore tesoriere (organo eventuale);
- e) il Collegio dei revisori e/o Organo di controllo (organo eventuale).

Le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito ad esclusione dei revisori esterni.

Art. 11 Assemblea ordinaria

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associate iscritti nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che ne facciano richiesta almeno 50% (cinquanta per cento) degli associati, purché in regola con versamento della quota associativa dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, sms, WhatsApp o strumenti di messaggistica equivalenti e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto di tutti i soci purché in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso al momento dell'Assemblea stessa; a ciascun socio spetta un solo voto.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso di assemblea tenuta mediante video conferenza è tuttavia indispensabile che si trovino nello stesso luogo almeno il Presidente ed il Segretario, all'uopo nominato, luogo presso il quale l'assemblea si riterrà riunita.

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio partecipante può avere al massimo due deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto. Le discussioni e le deliberazioni

dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). Il Presidente accerta la regolarità della convocazione, della costituzione dell'Assemblea e del diritto ad intervenire.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea ordinaria

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo dell'anno;
- fissare l'importo delle quote sociali;
- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea presieduta dal Presidente, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno precedente a quello in corso.

In seconda convocazione, l'assemblea si riunisce qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12/bis Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 25% (venticinque per cento) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno precedente a quello in corso ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 10%

(dieci per cento) degli associati e sempre in regola con il pagamento della quota associativa.

In ogni caso delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto dal codice civile per il caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Art. 13 Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea dei soci e resta in carica per tre anni, fino all'assemblea che approva il rendiconto del terzo anno, ed è rieleggibile.

Il Presidente è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Presidente competono in particolare:

- la convocazione e presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la predisposizione del programma annuale dell'Associazione;
- la facoltà di nominare delegati allo svolgimento di particolari funzioni;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano all'Assemblea o all'Amministratore Tesoriere.

Art. 14 Amministratore Tesoriere

L'Amministratore Tesoriere, ove nominato, ha la gestione contabile e fiscale dell'associazione e assume la responsabilità nei confronti dei terzi dell'attività dell'associazione.

All'amministratore Tesoriere competono in particolare:

- le decisioni inerenti l'amministrazione e alla gestione contabile e fiscale;
- le funzioni di tesoriere, la gestione dei conti correnti bancari, degli incassi e dei pagamenti;
- la riscossione delle quote sociali;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone, a scelta dell'assemblea al momento della nomina, di un numero di membri variabile da tre a cinque complessivi, compresi il Presidente ed, ove nominato, l'Amministratore Tesoriere, eletti dall'Assemblea fra i soci, e dura in carica tre anni.

Il mandato è gratuito.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività

dell'Associazione secondo il programma di massima da fissarsi anno per anno;

- la nomina dell'Amministratore Tesoriere;
- l'ammissione e l'esclusione degli associati di qualunque categoria.

Art. 16 Organo di Revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo, di cui all'articolo seguente, siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di revisione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 17 Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del c.c.

L'organo di controllo dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 18 Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli associati;
- elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, contributi da parte di terzi, enti, istituzioni pubbliche e private o persone fisiche;
- proventi di iniziative promozionali attuate o promosse dall'Associazione stessa nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; proventi e entrate relative alle attività di interesse generale.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuative e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo, artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 19 Bilancio sociale e di esercizio

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione. La bozza di bilancio d'esercizio deve essere formata dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. L'organo amministrativo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio che dovrà essere redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente sugli ETS.

Il bilancio, ovvero il rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 20 Libri sociali

I libri sociali essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'organo di controllo o dei revisori, laddove nominati;
- come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. E', inoltre, previsto un libro dei volontari.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con la presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'assemblea dei soci nominerà un

liquidatore, per saldare eventuali debiti dell'Associazione attraverso il patrimonio associativo.

Vanno rispettate, in ogni caso, le maggioranze previste dal codice civile.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 22 Completezza dello Statuto e Arbitrato

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale di Napoli su istanza dell'interessato.

L'arbitrato è irrituale.

Art. 23 Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Firmato Maria Letizia Pelosi - Notaio Benedetto Giusti (sigillo).